



Arch. Biamino Giorgio

# La Imprese Affidatarie: ruoli e rischi

**ANCE** | ALESSANDRIA

Servizio Formazione  
mail: [formazione@cce.al.it](mailto:formazione@cce.al.it)  
tel.: 0131/265724



**un quotidiano** (*maggio 2019*)  
..... sei vittime in 48 ore

Un lavoratore di 56 anni, antennista, è morto invece a Marsala, **precipitando dal tetto mentre stava lavorando**

Il lavoratore era sul tetto di un'abitazione a due piani .....: stava riparando un'antenna quando, per cause ancora da accertare, è precipitato nel vuoto. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne la morte.

Il lavoratore aveva ripreso da poco a lavorare dopo una lunga convalescenza perché colpito da ictus

La sua morte dimostra che nel mondo del lavoro **certe cose non cambiano**: 33 anni fa, suo padre era morto allo stesso modo, anche lui a 56 anni di età

L'assuefazione al rischio, l'abitudine, la convivenza

La ripartenza dopo un periodo di sosta/rallentamento.....la fretta mal si concilia con la sicurezza

..... le tempistiche previste per usufruire delle agevolazioni fiscali e la sicurezza

# D.Lvo 81/08 - Titolo IV

## “cantieri temporanei o mobili”

```
graph TD; A["D.Lvo 81/08 - Titolo IV  
“cantieri temporanei o mobili”"] --> B["Capo I  
misure per la salute e sicurezza  
nei cantieri temporanei o mobili"]; A --> C["Capo II  
norme per la prevenzione degli  
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e  
nei lavori in quota misura per la salute  
e sicurezza nei cantieri temporanei o  
mobili"]; D["TITOLO I  
Articolo 26  
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di  
somministrazione"];
```

### Capo I

misure per la salute e sicurezza  
nei cantieri temporanei o mobili

### Capo II

norme per la prevenzione degli  
infortuni sul lavoro nelle costruzioni e  
nei lavori in quota misura per la salute  
e sicurezza nei cantieri temporanei o  
mobili

### TITOLO I

Articolo 26

*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di  
somministrazione*

## Cosa norma – campo di applicazione CAPO I

Il **Capo I del titolo IV** nel contesto del D.Lgs. 81/08 tratta di argomenti prevalentemente ORGANIZZATIVI, che coinvolgono varie figure iniziando dai committenti di opere edili, siano essi pubblici che privati, per i quali vengono stabiliti compiti di programmazione (progettazione), organizzazione e controllo della sicurezza dei cantieri.

# Le figure della sicurezza IN EDILIZIA

**Committente (Responsabile dei Lavori)**

**Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione**

**Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione**

**Lavoratore autonomo**

**Impresa AFFIDATARIA**

**Impresa ESECUTRICE**

*Datori di LAVORO/Dirigenti/Preposti*

# I PIANI DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA

**Piano di Sicurezza e Coordinamento**

**Piano Operativo di Sicurezza**

**Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi**


**Piano delle demolizioni**

**Piano rimozione amianto**

**Piano di Sicurezza Sostitutivo**

**Fascicolo dell'Opera**

**Incidente: classificazione degli eventi in edilizia 2002-2021**



**N° totale incidenti 250**

Piano NAZIONALE della  
PREVEZIONE 2020–2025

Piano REGIONALE della  
PREVENZIONE  
2020 – 2025

Piano LOCALE della  
PREVENZIONE  
2019



# Regione Piemonte

“CATEGORIE DI RISCHIO – **LIVELLO DI PRIORITA' 1** –  
probabilità maggiore di infortunio grave o mortale

rischio	Categoria	sottocategoria
• <b>CADUTA DALL'ALTO</b>	1. Lavori in quota 2. Uso dei DPI	
• <b>CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO</b>	1. Gru e apparecchi di sollevamento 2. Urti e crolli	
• <b>SEPPELLIMENTO</b>	1. Scavi	
• <b>ELETTROCUZIONE</b>	1. Impianto elettrico	
• <b>INVESTIMENTO RIBALTAMENTO MEZZI D'OPERA</b> <b>E</b>	1. Viabilità 2. Mezzi meccanici 3. Formazione	

# Indirizzi della Regione Piemonte sulle azioni di vigilanza e controllo

1

- **QUALI cantieri**

2

- **COME controllarli**

## Quali cantieri

- 1. Prioritariamente** nei cantieri che già dall'esterno si rivelano sotto il livello del "**MINIMO ETICO**» - (*tre metri senza protezione, scavi non protetti, lavori su strutture non portanti*)
- 2. Secondariamente** nei cantieri che verosimilmente presentano gravi violazioni ai cinque rischi prioritari individuati sulla base delle analisi effettuate nell'ambito progetto infortuni mortali:
  - **caduta dall'alto compreso lo sprofondamento;**
  - **caduta di materiali dall'alto;**
  - **elettrocuzione**
  - **seppellimento**
  - **ribaltamento e investimento da macchine operatrici**

## Come controllarli

Omogeneizzazione/uniformare i criteri degli interventi da parte dei Servizi  
**- un obiettivo ambizioso -**

### **Fase 1 - Verifica delle situazioni con «rischio prioritario»**

Concentrarsi sulle fasi costruttive che presentano i rischi prioritari, per

- 1. RAZIONALIZZARE I TEMPI DI CONTROLLO**
- 2. RAGGIUNGERE MAGGIORE EFFICACIA**

## Fase 2 - Il controllo degli aspetti organizzativi

- Deve essere garantito il controllo anche sugli aspetti di programmazione ed organizzazione del lavoro previsti dal Capo I del Titolo IV del DLgs 81/08 e sulle responsabilità dei soggetti titolari di tali attività.

Il livello di controllo minimo riguarderà pertanto i **PIANI DI SICUREZZA** nelle parti pertinenti ai problemi riscontrati in riferimento ai cinque rischi prioritari individuati .

## Il controllo degli aspetti organizzativi

- In particolare viene richiesta la verifica puntuale del **PSC** relativamente alle scelte progettuali ed organizzative, alle procedure, **alle misure preventive e protettive adottate per eliminare o ridurre i 5 rischi prioritari**
- Quindi valutazione degli adempimenti del CSE in relazione alle azioni di coordinamento e controllo adottate.

# I soggetti da controllare

Oltre che ai COMMITTENTI (*nomine di CSP e di CSE, verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi – impresa affidataria*), ai CSP/CSE, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, il controllo deve essere esteso alla gestione dei subappalti da parte **dell'IMPRESA AFFIDATARIA**

# PERCHE L'ATTENZIONE ANCHE SULL'IMPRESA AFFIDATARIA ?

La presenza dell'impresa affidataria in cantiere può rappresentare un potenziale problema per l'organizzazione della sicurezza da parte del committente ?

**Dipende.....**




# PERCHE L'ATTENZIONE SULL'IMPRESA AFFIDATARIA ?

Essa si **interpone** tra il **committente** e **l'impresa esecutrice**, realizzando un ulteriore fattore di rischio per la sicurezza del lavoro, in ragione dell'allungamento della catena di comando, della frammentazione delle sequenze operative, della ulteriore articolazione dell'organizzazione».

# IMPRESA AFFIDATARIA (art.89 lett.i) D.lvo 81/08)

**Impresa titolare del CONTRATTO D'APPALTO con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi**



Ieri

Coordinatori per  
la sicurezza

Committente

Imprese e lavoratori

Oggi

Committente

Impresa  
affidataria

Coordinatore

Imprese e  
lavoratori

## IMPRESA AFFIDATARIA (art.89 lett.i) D.lvo 81/08)

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un **consorzio tra imprese** che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione

## ESEMPI TIPICI DI IMPRESA AFFIDATARIA

può non eseguire nessuna lavorazione in cantiere,  
ma gestire unicamente le imprese subappaltatrici

**GENERAL CONTRACTOR**

può eseguire lavorazioni con proprio personale  
dipendente

**IMPRESA EDILE CAPOCOMMESSA**

(in tal caso sarà anche impresa esecutrice)

## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve...


**Verifica** (non più vigilare) la sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle prescrizioni del PSC (art. 97 c. 1 )

Verifica **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese e dei Lavoratori Autonomi a cui sono stati subappaltati i lavori (art. 97 c. 2)

## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

Verifica **l'idoneità tecnico professionale** delle imprese e dei Lavoratori Autonomi a cui sono stati subappaltati i lavori (art. 97 c. 2) secondo gli obblighi previsti dall'art. 26

# “OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE”



**Articolo 26**



# tipologia dei contratti

L'**appalto** è il contratto col quale una ditta assume, con i mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera/servizio dietro un corrispettivo in denaro.

(articolo 1655 cod. civ.)

L'appaltatore non può dare in **subappalto** l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente.

(articolo 1656 cod. civ.)

# tipologia dei contratti

Il **contratto d'opera** si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera/un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.  
(articolo 2222 cod. civ.)

La **somministrazione** è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. (art. 1559 cod. civ.)

L'appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere un'opera a fronte di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue;

La differenza risiede nel fatto che l'opera o il servizio comporta, nell'appalto, un'organizzazione di media o grande impresa e, nel contratto d'opera, il prevalente lavoro è svolto da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa



## Rischio d'impresa

28

Il “rischio di impresa” è, ad esempio, il rischio di non coprire i costi sostenuti per l'esecuzione dell'opera o del servizio o, ancora, il rischio di non ricevere alcun corrispettivo dal committente per l'attività svolta (*perché l'opera non è stata eseguita “a regola d'arte” o nei termini stabiliti nel contratto*)



# commento

**ATTENZIONE:** nonostante il titolo dell'articolo 26 faccia riferimento a precise e specifiche forme di contratto (d'appalto, d'opera e di somministrazione), il comma 1 prescinde da tali forme contrattuali, prevedendo i successivi obblighi a tutti i casi di “**affidamento di lavori .....**”

Quanto sopra sembra confermato anche dalla giurisprudenza (Cass. Pen., Sez. III, 11/11/2003, n. 2946):

*“in tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l'obbligo di collaborazione tra il committente e l'appaltatore o lavoratore autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera, prescinde dalla forma giuridica del contratto concluso dal committente, .....ricorre ***l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori***”.*

# i soggetti

**Datore di Lavoro Committente (o appaltante):** colui che richiede un lavoro o una prestazione, ovvero il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata (*edilizia*).

**Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del DL committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

# Quando e cos'è l'INTERFERENZA



L'interferenza è una **circostanza** in cui si verifica un **EVENTO RISCHIOSO** tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.

# considerazioni normative

**Gli elementi fondamentali sono sostanzialmente 3**

- 1. La verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore** (*già prevista dal "codice appalti" per i contratti pubblici e dall'articolo 90 comma 9 del decreto 81 per i cantieri edili*);
- 2. La valutazione dei rischi interferenziali con conseguente redazione di un unico documento di valutazione** (*similitudine con l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nell'ambito dei cantieri edili a cura del "coordinatore per la progettazione dei lavori" nominato dal committente o dal responsabile dei lavori*);
- 3. L'esplicitazione dei costi della sicurezza** (*già prevista dal "codice appalti" per i contratti pubblici, ed anche "indicazione della stima dei costi della sicurezza" di cui all'art. 100 del decreto 81 sui contenuti del PSC nei cantieri edili*)



## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

Per la verifica **dell'idoneità tecnico professionale** si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII

Cioè l'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le **IDENTICHE** modalità con cui le verificherà il **Committente**

Art.97 – c. 2

# Ruolo del Committente dell'opera

## **COMMITTENTE** (*art.89 – definizione -*)

Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, **indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.**

Il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto

In alcuni casi dubbi in cui ci può essere pluralità di soggetti (**proprietario, affittuario, leasing, ecc**) il committente è il soggetto titolare del contratto d'appalto con l'impresa affidataria.

Deve essere una persona fisica in quanto ha responsabilità penali

# SINTESI DEGLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

(art.90)

- Scelte progettuali nel rispetto dei principi generali di tutela (art.15 D.lvo 81/08)

*(si attiene a tali principi al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente)*

- Decide la tempistica

- **Nomina i coordinatori ( CSP / CSE )**

- Comunica il nome di CSP/CSE alle imprese e lav.aut. + cartello di cantiere

- **Verifica idoneità tecnico-professionale di imprese esecutrici/affidatarie e lav.aut.**

- **Verifica l'operato di CSP, CSE, Responsabile Lavori**

- Trasmette il PSC alle imprese ( e lav.aut.)

- **Trasmette la notifica preliminare**

- Adotta provvedimenti verso imprese su segnalazione del CSE

*Compiti del COMMITTENTE e dell'impresa AFFIDATARIA –  
verifica idoneità delle I.E e L.A.*

IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, **in riferimento ai lavori da realizzare.**

La verifica dell'idoneità delle imprese e L.A. si realizza con modalità previste dall'allegato XVII

VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE – allegato XVII –  
IMPRESE ESECUTRICI ed AFFIDATARIE se usano mezzi propri

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (P.O.S.)**
- c) **D.U.R.C.**
- d) **dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi** di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

VERIFICA IDONEITÀ DELLE IMPRESE  
- allegato XVII - LAVORATORI AUTONOMI

- a) **iscrizione alla camera di commercio**, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) **specificata documentazione attestante la conformità alle disposizioni** di cui al presente decreto legislativo di **macchine, attrezzature** e opere provvisoriale
- c) **elenco dei dispositivi di protezione individuali** in dotazione
- d) **attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria** ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo (*art. 21 comma 2 – possono beneficiare di sorv. sanitaria e partecipare a corsi di formazione*)
- e) **DURC**

## UNA SEMPLIFICAZIONE.. ma attenzione!!!!

Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi

- del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato
- documento unico di regolarità contributiva,
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

*dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera*

## ALLEGATO XI

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di **seppellimento o di sprofondamento** a profondità **superiore a m 1,5** o di **caduta dall'alto da altezza superiore a m 2**  
*1-bis.* Lavori che espongono i lavoratori al **rischio di esplosione** derivante dall'innesco accidentale di un **ordigno bellico inesploso** rinvenuto durante le attività di scavo
2. Lavori che espongono i lavoratori a **sostanze chimiche o biologiche** che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con **radiazioni ionizzanti** che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in **prossimità di linee elettriche aeree** a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che espongono ad un rischio di **annegamento**.
6. Lavori in **pozzi, sterri sotterranei e gallerie**.
7. Lavori **subacquei** con respiratori.
8. Lavori in **cazioni ad aria compressa**.
9. Lavori comportanti l'impiego di **esplosivi**.
10. **Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti**.



Riguardo alla VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE si riporta il testo di una nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2009):

*'...omissis. .per quanto non sia possibile indicare in maniera puntuale e specifica le modalità di tale verifica da parte del soggetto obbligato, ciò che si richiede al committente, che affidi lavori in appalto a imprese o lavoratori autonomi, è di operare una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale in merito al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che sono chiamati ad operare (non realizzata solo in un'ottica economica)*

Un'efficace verifica dell'idoneità tecnico professionale può ad esempio riguardare il possesso di:

- forza lavoro qualificata ed esperta;
- know-how organizzativo, gestionale e tecnico professionale;
- attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività lavorative;
- misure tecniche ed organizzative di tutela relative ai rischi specifici (ad esempio dispositivi di protezione collettivi ed individuali in dotazione, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori...)

*In più occasioni la Corte di Cassazione ha affermato nelle proprie sentenze la necessità che il committente provveda ad effettuare una verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi ai quali deve affidare dei lavori basata non solo sui requisiti formali ma anche su quelli sostanziali quali le capacità tecniche e professionali proporzionate al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa.*

*In questa sentenza la suprema Corte, ribadisce che la verifica di tale idoneità non può ridursi al controllo della loro iscrizione alla camera di commercio, che pure è richiesta, ma esige la verifica, da parte del committente, della loro adeguatezza rispetto alla pericolosità dell'opera commissionata.*

Nel caso in esame in particolare, essendosi l'infortunio verificato per una caduta dall'alto, si sarebbe dovuto assicurare dell'effettiva disponibilità, da parte dell'appaltatore, dei dispositivi di sicurezza anticaduta necessari per eseguire i lavori appaltati.

## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

**Coordina** gli interventi derivanti dalle misure generali di tutela  
(art. 95) **e sull'organizzazione di cantiere** (art. 96)

art. 97 c. 3

*Ovvero.....*

## Art. 95 Misure generali di tutela

1. **I datori di lavoro delle imprese esecutrici**, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e **curano, ciascuno per la parte di competenza**, in particolare
  - a) il mantenimento del **cantiere in condizioni ordinate** e di soddisfacente salubrità;
  - b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, **definendo vie o zone di spostamento o di circolazione**;
  - c) **le condizioni di movimentazione dei vari materiali**;
  - d) **la manutenzione, il controllo** prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi** al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;



## Art. 95 Misure generali di tutela

- e) **la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali**, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della **durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro**;
- g) la **cooperazione e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

# Titolo IV d.Lvo 81/08

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei **DIRIGENTI** e dei **PREPOSTI**  
(*sanzioni per DL e Dirigenti*)

1. I datori di lavoro delle **IMPRESSE AFFIDATARIE** e delle **imprese esecutrici**, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
  - a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui **all'allegato XIII**;
  - b) predispongono **l'accesso e la recinzione del cantiere** con modalità chiaramente visibili e individuabili;
  - c) curano la **disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento**;
  - d) curano la **protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche** che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
  - e) curano le condizioni di **rimozione dei materiali pericolosi**, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
  - f) curano che lo **stoccaggio e l'evacuazione dei detriti** e delle macerie avvengano **correttamente**;

# Titolo IV d.Lvo 81/08

Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei **DIRIGENTI** e dei **PREPOSTI**  
(*sanzioni per DL e Dirigenti*)

**g)** redigono il **piano operativo di sicurezza (POS)** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis) La previsione di cui al comma 1, lettera g), **non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature**. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all'articolo 29, comma 3.



## ALLEGATO XIII

D.lvo 81/08

generalità e requisiti minimi

# PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

**APPRESTAMENTI:** gabinetti, locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori

## **ALLEGATO XVIII**

*(riferimento agli articoli 108; 119 comma 7- bis; 122; 139)*

### **VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI**

#### ***1. Viabilità nei cantieri***

## **LA DELIMITAZIONE DELLE AREE e relativa VIABILITA'**

Art. 96 comma b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili

### **Art. 108. Viabilita' nei cantieri**

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'allegato XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli

### **Art. 109. Recinzione del cantiere**

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria


Verifica la congruenza (*coerenza/corrispondenza*) dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio (*se previsto*) e li trasmette al Coordinatore per l'Esecuzione

art. 97 c. 3


- art. 101 comma 2 -

Trasmette il PSC ad **Imprese Esecutrici e L.A.**

# PRESENTAZIONE GENERALE PSC



# Il percorso dei Piani di Sicurezza



## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, **l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza**

(art. 97 c. 3 bis )

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

## Art. 97 Obblighi dell'Impresa Affidataria

(art. 97 c. 3 ter)

Per lo svolgimento delle attività prima indicate, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.



## **Ruolo attivo dell'IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI all'interno del cantiere quindi....**PREPOSTO****

L'impresa affidataria deve **possedere dirigenti e/o PREPOSTI ADEGUATAMENTE FORMATI** a gestire il cantiere

---

infatti

**AII. XVII - 01.** Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97.

▪

**All'art. 100 6-bis** il committente ha il compito di assicurarsi che l'impresa affidataria abbia il personale idoneo a gestire il cantiere e che trasferisca gli oneri della sicurezza alle imprese in subappalto.

# COORDINAMENTO A DUE LIVELLI

## **COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO**

Svolto dal coordinatore per la sicurezza in esecuzione

## **COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO**

Svolto dall'impresa affidataria

## COORDINAMENTO DI MACRO LIVELLO Svolto dal Coordinatore per la sicurezza

- Ha la visione globale del cantiere
- Mantiene i rapporti con Committente, Direttori dei lavori, Impresa affidataria e ne conosce esigenze e priorità
- Verifica l'attuazione del PSC e ne fa attuare gli elementi progettuali
- SI CONCENTRA SULLE INTERFERENZE FRA LE LAVORAZIONI

## COORDINAMENTO DI MICRO LIVELLO Svolto dall'impresa affidataria

- Sceglie le imprese subappaltatrici
- Gestisce OPERATIVAMENTE E GIORNALMENTE le imprese subappaltatrici** (*chi fa cosa, quando, dove e con quali attrezzature*)
- Organizza e gestisce il cantiere scegliendo l'esatto modello di attrezzature ed opere provvisorie, le modalità di approvvigionamento materiali**
- Verifica** la sicurezza dei lavori e sull'applicazione del PSC

# APPROFONDIMENTI CON CIRCOLARI/INTERPELLI

SENTENZE DELLA CASSAZIONE PENALE

- Coordinamento interregionale in Sanità - REGIONE  
TOSCANA

28/05/2010 - Procedure per la vigilanza in edilizia

**Sono escluse dalle responsabilità dell'affidataria le violazioni puntuali/specifiche ed estemporanee che rimangono in capo unicamente alla specifica impresa esecutrice**

# Coordinamento interregionale in Sanità - REGIONE TOSCANA

28/05/2010 - Procedure per la vigilanza in edilizia

La verifica delle condizioni di sicurezza deve essere effettiva e può essere attuata con sistemi di gestione della sicurezza che **prevedano soggetti incaricati** e procedure

Ne consegue che l'impresa affidataria non può essere un lavoratore autonomo, e neppure un mero soggetto finanziario

## Alcune esemplificazioni dell'obbligo dell'affidataria, non esaustivi e da inquadrare di volta in volta nella situazione più complessiva del cantiere:

- Il consentire l'ingresso e l'uso in cantiere di macchine ed attrezzature non sicure da parte del subappaltatore **comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza**;
- La rimozione/non uso della cuffia della sega circolare da parte di un lavoratore **non sostanza omessa verifica**
- Consentire che entrino imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi senza i DPI previsti, o non vengano abitualmente usati, **comporta la mancata verifica**;
- Il singolo lavoratore che dismette l'uso di un DPI **non comporta responsabilità dell'affidataria**;
- Opere provvisorie non mantenute in efficienza **comporta responsabilità dell'affidataria**;
- Se una squadra di lavoratori della subappaltatrice manomette/rimuove degli apprestamenti di difesa in aree definite **non vi è omessa verifica delle condizioni di sicurezza**, purché le carenze non permangano nel tempo.
- Consentire la realizzazione di opere provvisorie difformi dai requisiti stabiliti da PSC e POS, **comporta la mancata verifica delle condizioni di sicurezza**.

# Un delicato equilibrio di ruoli e responsabilità

< *l'ingerenza* >

Valorizzare i ruoli **dell'impresa esecutrice** e soprattutto dell'**impresa affidataria** **impone anche di tenere distinti tali ruoli e i relativi obblighi**

Quindi l'affidataria risponderà se svolge male il proprio compito di "impresa affidataria", che è quello di **gestire i subappalti**.

Non risponderà invece se il subappaltatore svolge male il proprio compito di "impresa esecutrice", che è quello di **eseguire in sicurezza le proprie lavorazioni e di gestire in sicurezza i propri rischi specifici**.

# — Importanti conferme —

*Cass. Pen. maggio 2016*

**L'IMPRESA AFFIDATARIA** deve semplicemente verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e non vigilare sulla sicurezza dei medesimi;  
Per quest'ultimo aspetto risponderebbe solo l'impresa esecutrice nell'ambito della sua autonomia di impresa sancita nel contratto di appalto

**L'IMPRESA AFFIDATARIA** deve dapprima **creare le condizioni per un subappalto sicuro dei lavori che gli sono stati affidati dal committente** (*scelta del subappaltatore idoneo, consegna del PSC con le informazioni sul cantiere, verifica dell'adeguatezza del POS*) **e poi verificare che tali condizioni sussistano nel cantiere**



# Responsabilità impresa esecutrice e impresa affidataria

Cass. Pen. , sez. IV, 31 maggio 2016, n. 22842:

Si **ingerisce** (e ne risponde penalmente) l'impresa affidataria che solo apparentemente subappalta ad altra impresa i lavori, **ma in realtà si ingerisce nella loro esecuzione gestendoli come se si trattasse di impresa e di lavoro "proprio"**.


Gli obblighi dell'impresa affidataria non riguardano la materiale esecuzione e la conduzione dei lavori da parte del subappaltatore. Quelli dell'impresa affidataria sono tutti **obblighi di tipo organizzativo** affinché in cantiere sia operante un **subappaltatore che sia un soggetto sicuro, e che operi in un ambiente sicuro**.

Sarebbe contrario alla norma imputare all'affidataria mancanze riconducibili alla sfera operativa dell'impresa esecutrice


# Responsabilità impresa affidataria

Recentissimi


Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sul datore di lavoro dell'affidataria e le modalità di adempimento degli stessi, la Cassazione ha più volte ricordato che, "in caso di subappalto, il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del **piano di sicurezza e coordinamento (PSC)**, con la conseguenza che **in mancanza di quest'ultimo**, egli deve **attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto**



Il rispetto delle previsioni contenute nell'Allegato XVII è condizione necessaria ma non sufficiente per L'IMPRESA AFFIDATARIA (così come per il committente stesso), in quanto *"costituisce giurisprudenza consolidata che vuole, in materia di responsabilità colposa, che il committente di lavori dati in appalto (**appaltatore rispetto ai subappaltatori**) debba adeguare la sua condotta a fondamentali **regole di diligenza e prudenza nello scegliere** il soggetto al quale affidare l'incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa."*



Inoltre "al datore di lavoro dell'impresa affidataria compete, altresì, il coordinamento degli interventi gravanti anche sulle imprese esecutrici (artt. 95 e 96) e la verifica della congruenza dei diversi piani operativi di sicurezza predisposti dalle imprese esecutrici. E **l'art 97, comma 3 ter richiede che il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti dell'impresa affidataria siano in possesso di adeguata formazione.**"



*"se la verifica si fosse compiuta con un minimo di diligenza (e non limitandosi alla **mera acquisizione cartacea di documenti** che appaiono formati **più per burocratico e formale ossequio alle leggi che per autentica sollecitudine** per il tema della sicurezza sul lavoro) ci si sarebbe immediatamente avveduti che il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi che, come richiesto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, era stato redatto dal datore di lavoro e contemplava la presenza di un solo addetto abilitato a montare e smontare il ponteggio e dunque di una **forza lavoro assolutamente inadeguata** alla necessità."*

Con specifico parere del 22 luglio 2010, L'AUTORITÀ DI VIGILANZA è intervenuta circa gli obblighi in materia antinfortunistica riferite ALL'IMPRESA AFFIDATARIA, specificando che:

- “il legislatore ha assegnato all' impresa affidataria l'importante ruolo di **verificare concretamente** in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. **Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere**, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori”.

# Interpello n. 13/2014 del 11 Luglio 2014

*4 domande in merito al ruolo dell'impresa affidataria*

1. Se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile possano essere presenti più imprese affidatarie
2. Se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, ovvero debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;
3. Quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese affidatarie;
4. Con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.

1. In merito al primo quesito, la Commissione ritiene che **all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa.**

2. In merito al secondo quesito essendo l'impresa affidataria « *impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi* », **la stessa può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.**

3. La Commissione ritiene, per il terzo quesito, che i criteri per valutare, da parte del committente, **l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici.** Per le imprese **solo affidatarie**, la "idoneità tecnico professionale" - così come definita all'articolo 89, comma 1, lettera 1), del D.Lgs. n. 81/2008 – è caratterizzata **dal possesso di capacità organizzative**, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto **anche della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.**



4. In merito all'ultimo quesito, il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

*(Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione del - 'art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 -ANCE).*

Per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, **le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tenendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo:**

- **la complessità dell'opera**
- **le varie fasi di lavoro,**
- **l'evoluzione e le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.**

# Interpello del 07/2016

**L'IMPRESA AFFIDATARIA** deve dimostrare di essere in grado di gestire gli appalti ed il cantiere attraverso una **specifica preparazione in materia di sicurezza** da cui acquisire la capacità di **vigilare sull'operato delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi**.

Ciò che richiede la norma, in sostanza, è **l'individuazione di un responsabile dell'impresa affidataria**, capace di vigilare quotidianamente sull'operato delle imprese in cantiere, configurandosi come un vero e proprio "luogotenente" per la sicurezza.

La norma **non** ha fornito alcuna specifica indicazione circa i **contenuti minimi di tale requisito formativo** né tantomeno è giovato un successivo intervento interpretativo della Commissione per gli Interpelli.


Nel 2016 la Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza aveva avanzato istanza di interpello in merito alle *"modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al committente ai sensi dell'art. 100, comma 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008"*. In particolare l'istante **chiedeva di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori "possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008"**. Con interpello n.7/2016 la Commissione aveva risposto che il committente una volta acquisito *"il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97"*, **dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.**"

## L'ART. 97 - QUALE FORMAZIONE?

In assenza di specifiche disposizioni di legge, si ritiene che la formazione di questi soggetti debba rintracciarsi negli Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011

- ✓ Capacità di valutare il rischio
- ✓ Capacità organizzative e di coordinamento

# L'ART. 97 – QUALE FORMAZIONE?



## Art. 37 comma 2

*periodo aggiunto dalla Legge 17/12/2021, n. 215*

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

- a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

# PERCHE' l'attenzione sul LAVORATORE AUTONOMO ?

## Lavoro "grigio" - una tutela decrescente

Art. 21 D.lvo 81/08

La presenza in cantiere del **lavoratore autonomo** può rappresentare un potenziale problema per l'organizzazione della sicurezza da parte del **COMMITTENTE/impresa AFFIDATARIA** ?

**SI**

# PERCHE' l'attenzione sul LAVORATORE AUTONOMO ?

## Lavoro "grigio" - una tutela decrescente

Art. 21 D.lvo 81/08

- **utilizzare attrezzature di lavoro idonee** ai fini della sicurezza;
- **munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli** conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- **munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le proprie generalità e l'indicazione del committente
- **adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione** dei lavori ai fini della sicurezza.

**Inoltre hanno facoltà di:**

**a)** beneficiare della **sorveglianza sanitaria** secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

**b)** partecipare a **corsi di formazione specifici** in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



## CHI E' "VERAMENTE" IL LAVORATORE AUTONOMO ?

Documento predisposto dal gruppo Interregionale Edilizia approvato il 29/11/2011;

Circolare n. 16/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 04/07/2012

## L'OPERA DEI LAVORATORI AUTONOMI – DEFINIZIONE

- ⇒ **LAVORATORE AUTONOMO** : persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (art. 89 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/08) e
- ⇒ **CONTRATTO D'OPERA**: quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.... (art. 2222 c.c.)

queste due definizioni consentono di individuare il soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 81/08

## LAVORATORI AUTONOMI DEFINIZIONE

La categoria del “Lavoratore Autonomo” non è contemplata dalla Camera di Commercio che utilizza la dicitura di “impresa individuale” che individua un soggetto titolare che però può avere o meno dipendenti.

**caso A**

LAVORATORE AUTONOMO

```
graph TD; A[LAVORATORE AUTONOMO] --> B[incarico che è in grado di portare a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature]; B --> C[Situazione regolare];
```

incarico che è in grado di portare a termine autonomamente con le proprie forze ed attrezzature

**Situazione regolare**

## caso B

LAVORATORE AUTONOMO

IMPRESA ESECUTRICE

Il L.A. svolge la propria attività in modo indipendente dalla I.E.  
e con reale autonomia operativa

## Situazione regolare

Quando si instaura vincolo di subordinazione, il L.A. diventa lavoratore dipendente per il periodo in cui svolge attività (*.....lo inserisco nel P.O.S.*)

## Situazione regolare

## caso B

LAVORATORE AUTONOMO



IMPRESA ESECUTRICE



Il L.A. svolge la propria attività, mantenendo la sua qualifica di impresa individuale ma con un vincolo di subordinazione

## Situazione irregolare

Il Datore di Lavoro dell'impresa è, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro anche del L.A. con relativi oneri e responsabilità.

## caso C

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE  
AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

Lavoratori autonomi associati di fatto ed uno di essi ha assunto le obbligazioni contrattuali e gli altri operano con vincolo di subordinazione nei confronti del primo obbligato, con o senza contratto formale

## Situazione irregolare

Il L.A. contraente è da individuarsi, ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro degli L.A. con relativi oneri e responsabilità.

## caso D

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE  
AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti ma con un unico fine

## Situazione regolare

Se l'opera è formalmente ripartita in origine in singole lavorazioni che vengono poi assegnate a singoli autonomi. Le singole lavorazioni devono essere chiaramente identificate nei contratti, disgiunte le une dalle altre e devono poter essere realizzate in piena autonomia organizzativa.



## caso D

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

LAVORATORE AUTONOMO

Lavoratori autonomi associati di fatto con contratti formalmente disgiunti  
**ma con un unico fine** (...*...rifare una copertura*)

## Situazione irregolare

Se le lavorazioni vengono **svolte nel concreto congiuntamente da più lavoratori autonomi, si crea un'impresa di fatto** che porterà ad individuare uno (se c'è preminenza di un L.A. sugli altri) o più Datori di Lavoro ai sensi dell'art. 299 D.Lgs. 81/08.

# L'OPERA DEI LAVORATORI AUTONOMI - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16/2012

Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nei confronti del reale beneficiario della prestazioni, quando i L.A. sono adibiti ad attività consistenti la realizzazione di opere strutturali ovvero:

- **realizzazione di opere strutturali del manufatto**
- **sbancamento**
- **costruzione fondamenta**
- **opere in cemento armato**
- **strutture in elevazione in genere**

# L'OPERA DEI LAVORATORI AUTONOMI - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16/2012

Si rileva la sussistenza di un rapporto di subordinazione nelle seguenti attività:

- **Manovalanza**
- **Muratura**
- **Carpenteria**
- **Rimozione amianto**
- **Posizionamenti di ferri e ponti**
- **Addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente**

*In caso di disconoscimento della natura autonoma della prestazione, al datore di lavoro di fatto il personale ispettivo può contestare anche gli illeciti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, anche quelli legati alla sorveglianza sanitaria, alla formazione ed informazione, etc.*

# L'OPERA DEI LAVORATORI AUTONOMI - CIRCOLARE MIN. LAVORO N. 16/2012

Si inquadrano come prestazione autonoma quelle attività che intervengono nella fase di completamento dell'opera ovvero :

- **Finitura**
- **Impiantistica** (*lavori idraulici, posa in opera di pavimenti, operazioni dei decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controffitti*)